

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 17/12/2024

FATTO

Con ricorso del 18/07/2024, la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente, alla 48^{ma} rata sulle 72 originariamente previste, un finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 18.11.2016. Insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'ABF richiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza della estinzione anticipata che quantifica in complessivi € 3.524,85, oltre interessi legali, nonché della commissione per l'estinzione anticipata.

L'intermediario, costituitosi, contesta la pretesa della ricorrente evidenziando l'intervenuta sottoscrizione da parte di quest'ultima di quietanza liberatoria con la quale dichiara di aver già ricevuto quanto dovuto e contestualmente rinuncia a qualsivoglia ulteriore domanda e azione.

Subordinatamente, evidenzia comunque di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso. In particolare, evidenzia la chiara distinzione nel contratto delle voci di costo ripetibili in casi di estinzione anticipata e dei criteri per la loro determinazione.

DIRITTO

1. La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Preliminarmente, occorre esaminare la validità della quietanza liberatoria prodotta dall'intermediario.

In proposito, giova ricordare che il Collegio di coordinamento con la decisione 8827 del 21.07.2017, ha chiarito che la valutazione della portata di una quietanza liberatoria debba essere compiuta in concreto con specifico riferimento al singolo caso precisando che, affinché possa spiegare il proprio effetto liberatorio, la dichiarazione debba contenere, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, l'espressa e non equivoca manifestazione della volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le ulteriori somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Al detto requisito sostanziale, in aderenza a quanto stabilito da questo Collegio (Collegio Napoli, dec. 5140/2023), affinché le quietanze liberatorie possano essere reputate quali rinunce o transazioni, risulta indispensabile anche l'ulteriore requisito temporale consistente nel loro rilascio in un momento contestuale o successivo all'estinzione del finanziamento, atteso che solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Nel caso di specie, il documento, sottoscritto il 1° gennaio 2021, vale a dire il giorno seguente al perfezionamento dell'estinzione anticipata, non risulta essere idoneo ad assumere valore di rinuncia per difetto sia del requisito della determinazione quantitativa (ammontare) sia del riferimento alla causale (titolo/i delle voci di costo non rimborsate).

2. Passando, quindi, all'esame del merito della richiesta della ricorrente, giova preliminarmente affermare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 *sexies* del T.U.B. Risulta, infatti, che l'art. 6 *bis* del DPR 180/50, nello stabilire che *«All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»* operi un'estensione della portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo (Collegio di Napoli 7202/2023).

Conseguentemente, risultano pienamente applicabili i principi definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* (causa C-383/18) che ha interpretato l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE – trasposta nell'ordinamento italiano dal D.lgs 141/2010 – nel senso che *«il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore»*.

3. Con riferimento, poi, alla dedotta non rimborsabilità degli oneri *up-front* in applicazione della sentenza resa dalla CGUE nel caso C-555/21, *UniCredit Bank Austria*, si evidenzia che detto pronunciamento non ha determinato un *overruling* della c.d. *Lexitor rule* intervenendo nel differente contesto dell'estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori, giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17).

Come noto, poi, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni *bis*), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (*up front*) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza *Lexitor*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 *octies*, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni *bis*) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Conseguentemente, con riferimenti ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 a tenore della quale «a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*».

Dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, per il rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, in aderenza al consolidato orientamento dei Collegi ABF stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, si ritiene di applicare, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare mentre per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Nel caso di specie, con riferimento alle commissioni a favore dell'intermediario, contrattualmente ripartite in una quota "ripetibile" e in una restante quota "non ripetibile", secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi territoriali sono da ritenersi interamente *recurring*, anche per la parte indicata in contratto come "non ripetibile", in quanto preordinata a remunerare, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista".

Per quanto attiene al criterio di rimborso, in aderenza all'orientamento di questo Collegio (Coll. Napoli 4779/24), si ritiene debba utilizzarsi il sistema del *pro rata temporis* per la quota definita "non ripetibile" mentre per la quota "ripetibile" debba farsi uso del criterio contrattuale della curva degli interessi.

Con riferimento, invece, alle commissioni di distribuzione, tale voce di costo, per come descritta in contratto, va considerata avente natura *recurring*, atteso il riferimento ad attività di natura ricorrente quali la «pubblicità» e il «presidio del territorio» e, pertanto, soggetta a rimborso secondo il criterio del *pro-rata temporis*.

Conseguentemente, l'importo complessivamente spettante al ricorrente a titolo di rimborso degli oneri corrisposti a fronte del contratto di finanziamento ammonta complessivamente ad € 3.181,44.

La ricorrente chiede altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata addebitata in conteggio estintivo per un importo pari a € 131,50.

Dall'esame del fascicolo risulta, tuttavia che l'importo addebitato è corrispondente all'1% del debito residuo come previsto contrattualmente senza che ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo normativamente previste. Parimenti non risulta essere stata

prodotta documentazione comprovante l'assenza di oggettiva giustificazione causale dell'importo corrisposto dal ricorrente.

Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione del complessivo importo complessivo di euro 3.181,00, arrotondato per difetto, oltre interessi legali dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.181,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO